



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

IL SINDACO



SERVIZIO AMBIENTE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 206/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DI MALATTIE TRASMISSIBILI DA INSETTI VETTORI, IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA “TIGRE” (AEDES ALBOPICTUS) E DALLA ZANZARA “COMUNE” (CULEX PIPIENS).

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Ministero della Sanità, recante: “Attività di disinfestazione per la tutela della sanità pubblica”, trasmessaci dall’Az. U.S.L. Toscana Sud Est;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica, per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare: zanzara “tigre” (aedes albopictus) e zanzara comune (culex pipiens);

CONSIDERATA la situazione d’emergenza sanitaria determinatasi dal 2007 in Italia, ove si è manifestato il primo focolaio epidemico di febbre Chikungunya trasmessa dalla zanzara “tigre”;

VISTE le segnalazioni di casi importanti di arbovirosi, tra cui Dengue, Chikungunya, Zika, trasmissibili da Ae. Albopictus, nonché di West Nile Virus, veicolato da Cx pipiens;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza e controllo dei casi sospetti od accertati delle suddette arbovirosi, l’intervento principale per la prevenzione della diffusione di queste malattie è la massima riduzione della densità dei potenziali vettori entro limiti che permettano alla cittadinanza la fruizione delle aree pubbliche senza eccessivi disagi e garantiscano una buona qualità della vita;

TENUTO CONTO delle direttive ministeriali finalizzate ad adeguare le misure di sanità pubblica ed indirizzare le attività intersettoriali di controllo al fine di prevenire, identificare e contrastare l’eventuale trasmissione di arbovirosi tramite vettori locali, in primo luogo Ae. Albopictus;

RITENUTO che per contrastare la massiva presenza di zanzara “tigre” ed ove si manifestino casi sospetti od accertati di malattie infettive a trasmissione vettoriale, nonché infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, specie in “siti sensibili” ed aree circostanti pubbliche e private, il Comune debba provvedere direttamente alla rimozione dei focolai larvali, e ad effettuare trattamenti larvo-adulticidi, emanando se del caso separate ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, volte ad ingiungere l’effettuazione di analoghi trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati e ad addebitarne loro i costi;

ATTESA la mancanza di una vigente ed adeguata disciplina che consenta di affrontare con mezzi ordinari il suddetto fenomeno e la necessità di disporre di misure straordinarie rivolte alla popolazione del territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente adatte alla proliferazione di zanzara “tigre”, che possono divenire sede di raccolte di acqua che facilitino il mantenimento e la diffusione delle infestazioni;

**Bandiera Blu
2000 - 2017**



Foundation for
Environmental
Education

**5 Vele
2000 - 2017**



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia-
P.I. 00117100537 - **Centralino Comune 0564/927111-Fax 0564/927219**
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail Sindaco: g.farnetani@comune.castiglionedellapescaia.gr.it





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

IL SINDACO



VISTO che il periodo di presenza della zanzara “tigre”, va da circa la metà di aprile a metà novembre, salvo scostamenti termici dalla norma, in relazione ai cambiamenti meteo-climatici;

PRESO ATTO che per contrastare efficacemente il fenomeno infestativo nel territorio comunale è fondamentale che tutti i cittadini adottino opportune misure per prevenire la formazione di focolai di sviluppo larvale, nelle rispettive aree di proprietà;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati;

STABILITA l’efficacia temporale del presente provvedimento dal 15 aprile al 15 novembre, periodo potenzialmente favorevole alla sopravvivenza e proliferazione di Ae. Albopictus;

VISTI il R.D. 27/07/1934; la L.R.T. n. 65 del 29/11/2011; la L. n. 833 del 23/12/1978; il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art. 50 che stabilisce le competenze del Sindaco.

ORDINA

A tutti i proprietari, gestori, responsabili, detentori o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità, di edifici destinati ad abitazioni ed altri usi, di imprese in genere, di società che gestiscono le aree di centri commerciali ed altre aree strutturate, dotate o no di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, di:

- **Evitare** l’abbandono definitivo o temporaneo, in spazi pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi anche temporaneamente acqua piovana o di altra origine;
- **Svuotare sul terreno** (con divieto di immissione nei tombini) l’acqua all’interno di contenitori non abbandonati, o sistamarli in modo da evitare ristagni a seguito di pioggia od altri eventi; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante reti zanzariere o coperchi a tenuta; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole utilizzate per i monitoraggi entomologici;
- **Trattare** l’acqua ristagnante in tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti larvicidi registrati; la periodicità dei trattamenti dev’essere conforme alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; la periodicità dei trattamenti dev’essere ripetuto dopo ogni pioggia; in alternativa, proteggere tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con reti zanzariere, da mantenersi in condizioni di integrità e libere da foglie e detriti, onde consentire il normale deflusso delle acque;
- **Tenere** cortili, giardini, terreni ed aree aperte, sgombri da erbe, sterpaglie e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno di acque meteoriche o di altra provenienza
- **Svuotare** le fontane, le piscine ed i laghetti ornamentali non in esercizio; in alternativa, immettervi pesci larvivori od eseguirvi appropriati trattamenti larvicidi.

A tutti i soggetti pubblici e privati gestori, responsabili, detentori o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità, di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte o dismesse, di:

- **Mantenere** dette aree libere da sterpaglie, rifiuti od altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti;
- **Intervenire sui corsi d’acqua in modo eco-compatibile, per assicurarne il corretto deflusso**

A tutti i conduttori di orti, di:

Bandiera Blu
2000 - 2017



Foundation for
Environmental
Education

5 Vele
2000 - 2017



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia-
P.I. 00117100537 - **Centralino Comune 0564/927111-Fax 0564/927219**
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail Sindaco: g.farnetani@comune.castiglionedellapescaia.gr.it





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

IL SINDACO



- **Eseguire** annaffiature dirette, tramite pompa, o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **Sistemare** tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) così da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia o di altre evenienze;
- **Chiudere** i serbatoi d'acqua in modo stabile ed appropriato, con coperchi a tenuta ermetica.
- **A tutti i proprietari, gestori, responsabili, detentori o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali, artigianali, commerciali, con speciale riferimento alle attività di rottamazione e stoccaggio di materiali di recupero, di:**
- **Adottare** tutti i provvedimenti efficaci ad evitare il formarsi di raccolte d'acqua anche di piccole dimensioni, privilegiando lo stoccaggio dei materiali al coperto o sistemandoli all'aperto sotto coperture impermeabili, fissate e ben tese, onde impedire ristagni in pieghe e avvallamenti, i quali devono comunque essere monitorati e svuotati dopo ogni pioggia;
- **Assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti larvicidi dei potenziali focolai larvali, ricorrendo a prodotti registrati di sicura efficacia, con periodicità conforme alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, i trattamenti devono essere ripetuti entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica ed ogni qualvolta necessario.

A tutti i proprietari, gestori, responsabili, detentori o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi anche temporanei di pneumatici/copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita, ed a tutti i detentori di pneumatici/copertoni, di:

- **Eseguire** le annaffiature così da evitare raccolte d'acqua residua; in caso di annaffiature manuali, i contenitori vanno riempiti di volta in volta e svuotati completamente dopo l'uso;
- **Sistemare** tutti i contenitori ed altri materiali (es.: teli di plastica) in modo da evitare la formazione la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia o di altre evenienze;
- **Chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi, gli eventuali depositi di acqua;
- **Assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto (contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e commercializzazione) per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, appropriati trattamenti di disinfestazione (larvo-adulticidi), la cui periodicità deve essere conforme alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, i trattamenti devono essere ripetuti entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica ed ogni qualvolta necessario.

All'interno dei cimiteri, almeno ogni 5 giorni, deve essere ricambiata completamente (o trattata con adatto prodotto larvicida) l'acqua dei vasi portafiori; sono raccomandati la pulizia, lo svuotamento o il rovesciamento (sul terreno, non nei tombini) dei vasi e sottovasi con acqua; dovranno garantirsi la corretta gestione (smaltimento, copertura o trattamento insetticida) dei vasi e contenitori (innaffiatori e sim.) utilizzati saltuariamente od abbandonati, nonché il regolare ed appropriato trattamento insetticida dei tombini.

ORDINA ALTRESI'

A tutti i destinatari della presente Ordinanza, per tutto il periodo indicato, di permettere l'accesso alle proprietà private, terreni, fabbricati e ad ogni pertinenza, al personale incaricato dei monitoraggi, controlli e vigilanza, compreso quello delle ditte incaricate della disinfestazione;

AVVERTE CHE

Le disposizioni della presente Ordinanza sono impartite in applicazione al regolamento Comunale d'Igiene;

Bandiera Blu
2000 - 2017



Foundation for
Environmental
Education

5 Vele
2000 - 2017



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia-
P.I. 00117100537 - **Centralino Comune 0564/927111-Fax 0564/927219**
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail Sindaco: g.farnetani@comune.castiglionedellapescaia.gr.it





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

IL SINDACO



La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito ove le inadempienze vengano riscontrate;

La mancata osservanza ai disposti sopraindicati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

DISPONE CHE

all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle sopradette disposizioni, all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni, provvedano per quanto di competenza la Polizia Municipale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo on-line e sul sito del Comune;

La presente ordinanza dovrà essere trasmessa a:

- Al Messo Comunale per l'affissione all'Albo On-line;
- Al Servizio Gestione Informatica per la pubblicazione sul Sito del Comune;
- Alla Az USL Toscana Sud Est - Dipartimento di Prevenzione, Grosseto, Viale Cimabue, 109;
- Al Comando di Polizia Municipale – SEDE;

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni (L. 06/12/1971, n. 1034), od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio;

Eventuali segnalazioni devono rivolgersi all'uff. Ambiente del Comune

contatti:

mc.monaca@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

v.tamburini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Dalla residenza municipale, lì

Sindaco
FARNETANI GIANCARLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

**Bandiera Blu
2000 - 2017**



Foundation for
Environmental
Education

**5 Vele
2000 - 2017**



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia-
P.I. 00117100537 - **Centralino Comune 0564/927111-Fax 0564/927219**
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
e-mail Sindaco: g.farnetani@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

